

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA
DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO
RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Servizio 5 - Vigilanza

Via Notarbartolo, 17 – 90141 Palermo

Telefono 091-7076824 – Fax 091-7076726

e-mail: g.damico@regione.sicilia.it

Prot. n. 45388

Palermo, 12 AGO. 2014

Circolare n. 11

Oggetto: Legge regionale 11 giugno 2014, n. 13 - Variazioni al Bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale": articoli 6, 8, 12 e 13.

Alla Segreteria Generale della Regione

Ai Dipartimenti regionali

Agli Enti Pubblici Istituzionali regionali

Ai Collegi dei Revisori dei conti
c/o gli Enti Pubblici Istituzionali regionali

e, p.c. All' On.le Presidente della Regione
Ufficio di Gabinetto

Agli Assessori regionali
Uffici di Gabinetto

Alla Corte dei Conti
Sezione di controllo per la Regione Siciliana
L o r o S e d i

Con la circolare n. 5 del 26/3/2014, pubblicata sul sito istituzionale di questo Assessorato e sulla G.U.R.S. n. 15 dell'11/4/2014, la Ragioneria Generale della Regione ha diramato istruzioni per la redazione del bilancio di previsione degli Enti Pubblici regionali per l'anno finanziario 2014, a seguito della pubblicazione della L.R. n. 5/2014 concernente la legge di stabilità regionale per l'anno

2014 e della L.R. n. 6/2014 concernente il Bilancio di previsione della Regione per l'anno 2014.

Successivamente la legge regionale 11/6/2014, n. 13, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 24 del 13/6/2014, è intervenuta con nuove misure per la razionalizzazione ed il conseguimento di risparmi di spesa.

Pertanto con la presente si forniscono le direttive per l'immediata ed efficace applicazione delle nuove disposizioni di legge, precisando preliminarmente che, in virtù dell'art. 16 della medesima L.R. n. 13/2014, esse sono entrate in vigore il giorno stesso della pubblicazione e cioè il 13/6/2014.

Fatti salvi gli effetti degli interventi legislativi di cui alla L.R. n. 13/2014 oggetto della presente, si confermano tutte le istruzioni diramate con la sopra richiamata circ. n. 5/2014 ed in particolare quelle relative e conseguenti alla fase di criticità finanziaria che in atto coinvolge sia la Regione Siciliana sia i suoi Enti ed Organismi strumentali. Più precisamente i predetti Enti ed Organismi dovranno adeguare le proprie previsioni di bilancio, rigorosamente, alle risorse effettivamente disponibili o realisticamente acquisibili.

Al riguardo si segnala che il comma 1 dell'art. 8 "*Finanziamento interventi di spesa*" della L.R. n. 13/2014 sostituisce l'allegato 1 già allegato alla L.R. n. 5/2014 e conseguentemente determina le nuove autorizzazioni di spesa previste per l'anno 2014 per tutti i capitoli del Bilancio regionale ivi contemplati.

Per quanto di interesse degli Enti in indirizzo, si segnalano, altresì, i contributi concessi specificamente ad alcuni di essi con i commi 2, 3 e 4 dell'art. 6 della medesima L.R. n. 13/2014, finalizzati al concorso al pagamento degli emolumenti al personale proveniente dall'Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione.

1. Contenimento delle spese di personale del settore pubblico regionale

Il comma 1 dell'art. 11 della L.R. n. 5/2014 ha reso applicabili anche per il triennio 2014-2016, tra le altre, le disposizioni del comma 1 dell'art. 18 della L.R. n. 11/2010 in materia di contenimento delle spese per il personale.

Sul punto il comma 1 dell'art. 12 della L.R. n. 13/2014 ha apportato modifiche, tali che:

- vengono esclusi dall'applicazione dei vincoli di spesa dell'art. 18 della L.R. n. 11/2010 gli Enti che adottano i Contratti Collettivi Nazionali delle autonomie locali;
- per i rimanenti Enti, per i quali continuano ad applicarsi i limiti di spesa dell'art. 18 della L.R. n. 11/2010, l'ammontare complessivo dei fondi destinati al trattamento accessorio del personale non può superare il 12 per cento del monte salari tabellare, in luogo della percentuale del 15 per cento vigente prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 13/2014.

Pertanto si ritiene utile riportare schematicamente di seguito i vincoli di spesa non più vigenti per gli emolumenti del personale degli Enti che adottano i Contratti Collettivi Nazionali delle autonomie locali:

- l'ammontare complessivo dei fondi per il trattamento accessorio del personale, determinato ai sensi delle normative contrattuali, non può eccedere il 12 per cento del monte salari tabellare, fatte salve le ipotesi espressamente previste da eventuali disposizioni di leggi speciali (comma 1, art. 18, L.R. n. 11/2010);
- divieto di corrispondere compensi relativi al salario accessorio, a qualunque titolo erogato, se non espressamente inserito nei fondi per il trattamento accessorio del personale, determinato ai sensi delle rispettive normative (comma 2, art. 18, L.R. n.

11/2010);

- divieto di erogare forme di salario accessorio e di indennità varie in favore di tutto il personale, dirigenziale e non, in misura superiore a quanto corrisposto alla data del 31 dicembre 2009 (comma 4, art. 18, L.R. n. 11/2010);
- divieto di erogare forme di salario accessorio e di indennità varie in misura superiore a quanto corrisposto ai dipendenti dei Dipartimenti dell'Amministrazione regionale per le analoghe qualifiche (comma 4, art. 18, L.R. n. 11/2010).

Restano invece applicabili anche agli Enti in questione le altre disposizioni regionali di revisione degli oneri per il personale, tra le quali si ritiene opportuno ribadire, in linea generale, quelle dell'art. 16 della L.R. n. 11/2010, quelle dell'art. 20 della L.R. n. 9/2013 e quelle dell'art. 31 della L.R. n. 6/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

Si rammentano, infine, le disposizioni in materia di contenimento delle spese del personale, emanate a livello nazionale, eventualmente applicabili agli enti esclusi dall'applicazione dei vincoli di cui all'art. 18 della L.R. n. 11/2010.

2. Razionalizzazione della spesa pubblica per acquisto o fornitura di beni e servizi

Il comma 1 dell'art. 13 della L.R. n. 13/2014 recepisce le disposizioni statali finalizzate a risparmi di spesa per acquisto o fornitura di beni e servizi, contenute nei commi 8 e 9 del Decreto Legge 24/4/2014, n. 66, vincolando sia l'Amministrazione regionale sia "... *gli enti e gli organismi di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, compresi gli enti del settore sanitario, nonché per le società a partecipazione totale o maggioritaria della Regione ...*".

La Legge 23/6/2014, n. 89 ha convertito detto Decreto Legge con modifiche, tra l'altro, ai commi 8 e 9 dell'art. 8, sopprimendo sia la lettera b) del comma 8 sia l'intero comma 9; rimane valida la lettera a) del comma 8 dell'art. 8 del Decreto Legge, con le modifiche apportate dalla legge di conversione.

Tali disposizioni autorizzano le pubbliche amministrazioni a "... *ridurre gli importi dei contratti in essere nonché di quelli relativi a procedure di affidamento ... aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, nella misura del 5 per cento, per tutta la durata residua dei contratti medesimi. Le parti hanno facoltà di rinegoziare il contenuto dei contratti in funzione della suddetta riduzione ...*"; di seguito la lett. a) detta disposizioni applicative per regolare i rapporti contrattuali in essere con particolare riferimento al diritto di recesso della controparte della Pubblica Amministrazione.

Tali attività di revisione dei contratti da parte degli Enti si inquadra nella più ampia attività di razionalizzazione delle spese in questione della Regione Siciliana, nell'ambito del necessario concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica statale.

Per quanto sopra gli Enti in indirizzo, insieme agli altri previsti dalla normativa, dovranno attivarsi sia per la revisione dei rapporti contrattuali in essere sia per quelli prossimi al rinnovo onde ottenere riduzioni di spesa, ove possibile, anche superiori alla percentuale stabilita dal Decreto Legge.

3. Limiti al trattamento economico del personale

Il comma 3 dell'art. 13 della L.R. n. 13/2014 prevede che il trattamento economico annuo complessivo fiscale dei dipendenti, per il periodo 1 luglio 2014 – 31 dicembre 2016, non può superare il tetto di 160 mila euro annui.

Tale limite al trattamento economico annuo complessivo fiscale, oltre che ai dipendenti dell'Amministrazione regionale, si applica al personale:

- degli Enti di cui all'art. 1 della L.R. n. 10/2000 presso cui si applica il contratto collettivo dei

dipendenti regionali;

- degli Enti pubblici regionali;
- di tutti gli Enti, di natura pubblica o privata che ricevono a qualunque titolo trasferimenti, contributi o corrispettivi a carico del Bilancio della Regione Siciliana.

Il comma 4 del medesimo art. 13 conferma comunque le disposizioni legislative, regolamentari e statutarie che prevedono limiti retributivi inferiori a 160 mila euro annui; l'eventuale adeguamento annuale dei predetti limiti retributivi si applica solo in corrispondenza dei miglioramenti retributivi derivanti dalle procedure di contrattazione relative al contratto di appartenenza.

Le nuove norme confermano le disposizioni contenute nell'art. 31 della L.R. n. 6/1997 che dispone, tra l'altro, che “ *il trattamento giuridico ed economico del personale degli enti, aziende ed istituti sottoposti a vigilanza e tutela dell'Amministrazione regionale o che, comunque, beneficiano di trasferimenti a qualunque titolo a carico del bilancio regionale, con esclusione dei trasferimenti in conto capitale non può essere superiore a quello stabilito per i dipendenti regionali, secondo le tabelle di equiparazione adottate dai rispettivi organi di amministrazione, vistate dai componenti gli organi di revisione ed approvate dal Presidente della Regione, su deliberazione della Giunta regionale*”.

Il limite di 160 mila euro annui è comunque applicato anche nel caso di cumulo con ulteriori indennità percepite e che gravano sul bilancio della Regione (comma 5 dell'art. 13).

Considerata l'urgenza e la rilevanza delle disposizioni legislative qui riguardate, si invitano i Dipartimenti regionali a dare massima diffusione alla presente circolare presso gli Enti sottoposti alla propria vigilanza, impartendo eventualmente le disposizioni che riterranno opportune per l'osservanza degli indirizzi della presente, da comunicare anche a questo Assessorato.

I signori Revisori dei conti vorranno attivarsi affinché gli Enti osservino le indicazioni sopra esplicitate.

La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed inserita nel sito internet consultabile al seguente indirizzo: <http://www.regione.sicilia.it/bilancio>.

L'Assessore all'Economia
dott. Roberto Agnello



Il Ragioniere Generale
dott. Mariano Pisciotta

Il Dirigente del Servizio
dott. Luciano Calandra

Il Funzionario Direttivo
dott.ssa Giuseppa D'Amico

Il Funzionario Direttivo
rag. Emanuela Grupposo